



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI

Via Duca degli Abruzzi, 4 - 07100 Sassari - Tel. 079/280022-280302 Fax 079/278398-2827296

segreteria@hdemiass.org

Prot. n. 3227/A 30/A3d del 7/7/2010

Bando per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Sassari (integrazione per l'elezione dei due docenti di prima fascia come da statuto)

Il Direttore

- Visto il risultato della tornata elettorale del 2 luglio 2010
- Vista la legge 21 dicembre 1999, n.508
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 che ha approvato il regolamento sui criteri di l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21.dicembre 1999, n. 508
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 273 del 6 settembre 2004 che approva lo Statuto di codesta Accademia e successive modifiche

Decreta la riapertura dei termini per una seconda tornata elettorale integrativa

Art. 1

(indizione delle elezioni e presentazione candidature)

1. Le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Sassari per il triennio successivo (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) all'anno accademico in corso, sono indette presso la sede dell'Accademia di Belle Arti in Sassari, Via Duca degli Abruzzi n.4, per il giorno 15 settembre 2010.
2. Le candidature dovranno pervenire, alla Direzione amministrativa dell'Accademia di Belle Arti di Sassari, a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, corredate dai titoli e dal curriculum vitae. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, farà fede il timbro postale.

Art. 2

(metodo di elezione)

1. Il sistema elettorale adottato per la elezione dei componenti del Consiglio Accademico è il sistema maggioritario. Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto con arrotondamento per difetto.
2. Ogni elettore deve esprimere 2 preferenze, contrassegnando la scheda con una **X** sul nome di ogni candidato prescelto fino a un massimo di due. Ogni scheda che contenga più di due preferenze sarà considerata nulla.

3. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede subito ad una seconda votazione.
4. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto si procederà ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.
5. Risultano eletti i due candidati di prima fascia che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
6. Nell'ipotesi di parità si predispone il ballottaggio immediato tra gli aventi numero pari di voti; nel caso di parità, dopo il ballottaggio, si considererà eletto il candidato con più anzianità di servizio e, in subordine, il più anziano anagraficamente.

Art. 3 (elettorato attivo)

1. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Accademico l'elettorato attivo spetta:
 - a) ai docenti di prima e seconda fascia in servizio, su cattedre e posti in organico, presso l'Accademia alla data dell'elezione.
2. La direzione amministrativa dell'Accademia provvederà entro 10 giorni dalle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere, non appena redatto, all'albo dell'Accademia.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate alla direzione amministrativa fino a tre giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore amministrativo provvede con atto scritto, sentendo, ove occorra, la commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 4 (elettorato passivo)

1. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Accademico l'elettorato passivo spetta ai docenti di prima fascia e seconda fascia di ruolo in organico presso l'Accademia di Sassari in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) che abbiano, alla data delle elezioni, cinque anni di servizio in ruolo negli organici delle accademie;
 - b) che abbiano una comprovata professionalità specificamente riferita all'istituzione e/o acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali: cataloghi, le recensioni di mostre effettuate, le pubblicazioni di volumi, di saggi, di articoli su quotidiani o riviste nazionali, la partecipazione e/o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale e internazionale, la partecipazione in qualità di relatori a convegni, conferenze, seminari di studio, corsi di aggiornamento;
 - c) che non abbiano riportato condanne penali né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.
2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione del candidato.
3. La valutazione curriculare dei titoli dagli aspiranti al Consiglio Accademico sarà operata, ai fini della presentazione delle candidature, dal Presidente, dal rappresentante del M.I.U.R. in seno al Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Amministrativo.
4. Le candidature ammesse e i relativi curricula dei candidati sono affissi nell'albo dell'Accademia e pubblicati nel sito web dell'Istituto a partire dal 4 settembre 2010 e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

5. I componenti eletti che saranno assenti dal Consiglio Accademico per due volte consecutive, senza grave e giustificato motivo, decadranno dall'incarico con effetto immediato.
6. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti eletti, il Direttore nomina il primo dei non eletti.
7. In caso non vi fossero candidati "non eletti", le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni.
8. Fino alla scadenza dell'Organo, non è eleggibile il componente decaduto o dimissionario;
9. Gli eletti nelle elezioni suppletive, e chi subentra in sostituzione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'Organo.

Art. 5
(seggio elettorale)

1. Il seggio elettorale è costituito presso l'Accademia.
2. Il seggio rimane aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
3. Sono considerate bianche le schede che non contengono indicazioni nominative di voto. E sono considerate nulle quelle schede che contengono indicazioni nominative diverse rispetto all'elenco dei candidati o contenenti più preferenze.
4. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 6
(commissione di seggio)

1. Il Direttore in carica provvede alla costituzione del seggio elettorale composto da tre membri, di cui due docenti e il responsabile amministrativo con funzioni di segretario.
2. La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette al Direttore per la proclamazione degli eletti.
3. Detta commissione redige un verbale di tutte le operazioni elettorali

Art. 7
(norme transitorie e finali)

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate perché contestate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.